



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del 03/07/2024

Oggetto :

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **tre**, del mese di **luglio**, alle ore 19:10, nel\ nella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco		X
2. DACOMO Francesca	Vice Sindaco	X	
3. MALAVASI Simona	Assessore	X	
4. DESTEFANIS Lidia	Assessore	X	
5. SPERONE Domenico	Assessore Esterno	X	
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **DACOMO Francesca** nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 14.09.2022, che rideterminava le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori, a decorrere dal 1.01.2022 e che per l'anno 2024 risultano quelle di seguito evidenziate:

	Indennità intera
Sindaco	€ 4.002,00
Vice Sindaco	€ 2.001,00
Assessori	€ 1.800,90

specificando che solo un assessore percepiva l'indennità dimezzata essendo lavoratore dipendente;

Dato atto che con specifica delibera del Consiglio comunale verrà determinato importo

dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4 aprile 2000, a seguito delle elezioni comunali del 8-9 giugno 2024, evidenziando che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio e quindi non è stata fissata alcuna indennità;

Considerato che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 587,

- un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
- che anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM n. 119/2000.
- che l'ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale: per il Comune di Canale al 50% per il Vicesindaco, mentre per Assessori e Presidente del Consiglio Comunale è pari al 45%.

Considerato l'articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, in particolare, il comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 30 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Considerato che il ns. comune si colloca nella fascia dei comuni con popolazione tra i 5.000 e 10.000 abitanti;

Considerato che, ai sensi della novellata normativa sopra esposta, per l'indennità spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale eletta a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 8-9 giugno 2024, si intendono confermare gli importi delle indennità di funzione approvate con la DGC 151/2022;

Dato atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Considerato che;

- con Decreto in data 30.05.2022 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come da comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 130 del 6.06.2022, si è provveduto al riparto, a decorrere dall'anno 2022, del fondo a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni;
- con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come da comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 22 del

27.01.2024, al ns. comune spetta per l'anno 2024 euro 53.988,00 e tale importo è confermato per gli esercizi successivi ;

Precisato che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge e sono soggette all'Irap a carico dell'Ente;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con i voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di determinare, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, nelle seguenti misure mensili, a decorrere dal mese di Giugno 2024:

	Indennità intera
Sindaco	€ 4.002,00
Vice Sindaco	€ 2.001,00
Assessori	€ 1.800,90

- 2) Di non volersi avvalere dell'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del comma 584, 2° periodo della legge di bilancio;
- 3) Di stabilire che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) Di stabilire che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;
- 5) Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli artt. 77 – 86 del D. Lgs. 267/2000;
- 6) Di dare atto che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge e sono soggette all'Irap a carico dell'Ente
- 7) Di dare atto che le spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate con risorse proprie ed in parte con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, ripartito con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come da comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 22 del 27.01.2024;
- 8) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata la decorrenza dei trattamenti economici deliberati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(DACOMO Francesca) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA SACCO BOTTO Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.